



DELIBERA N. 143/24/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE C12620 – WIND TRE /
BRIGHTCO**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della predetta legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”;

VISTI in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 16, commi 1 e 4, della predetta legge;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004 e ss.mm.;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della*

legge 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 2 maggio 2024, prot. n. 121570, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito “AGCM”) ha chiesto il parere, ai sensi dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, in merito allo schema di provvedimento relativo al caso C12620 – *Wind Tre/BrightCo*;

VISTI gli atti trasmessi dall’AGCM con la citata nota;

RILEVATO quanto segue:

Le Parti e la descrizione dell’operazione

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito “Wind Tre”) è una società attiva in Italia¹ nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili, nella fornitura di servizi di accesso mobile a internet, di servizi di telefonia mobile e fissa *broadband* e *ultra-broadband*, nonché all’offerta convergente fisso-mobile. Risulta iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) dal novembre 2003 in qualità di operatore di rete e impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica.

2. Opnet S.p.A. (di seguito “Opnet”) è un operatore *wholesale* nazionale nella costruzione e nella gestione di reti 5G Fixed Wireless Access (di seguito “FWA”) e in fibra ottica, nonché nella realizzazione di Private Network, ponti radio e soluzioni verticali dedicate al mondo industriale. La Società ha operato nel mercato delle telecomunicazioni come Linkem S.p.A. fino a settembre 2022 per poi cambiare ragione sociale in Opnet S.p.A. a valle dello scorporo societario del ramo *retail* e della sua fusione per incorporazione in Tiscali S.p.A. (di seguito “Tiscali”), che a sua volta ha modificato il proprio nome in Tessellis S.p.A. (di seguito “Tessellis”). Opnet fornisce servizi di comunicazione elettronica al livello *wholesale* mediante le predette infrastrutture di rete funzionali all’esercizio dei diritti d’uso individuali ed esclusivi di parte dello spettro nelle bande 3.4 e 3.6 GHz e 24.5 e 26.5 GHz, nonché delle autorizzazioni generali e dei diritti d’uso relativi a collegamenti in ponte radio. Tali servizi offerti da Opnet sono principalmente utilizzati da altri operatori per la fornitura a clienti *consumer* di servizi di accesso *retail* a internet a banda ultra-larga con tecnologia FWA. Inoltre, la stessa Opnet offre, in misura molto limitata, servizi FWA *retail* a clienti *business* e alla Pubblica Amministrazione. Risulta iscritta al R.O.C. dal novembre 2006 in qualità di operatore di rete e impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica.

3. BrightCo S.r.l. (di seguito “BrightCo”) è una società costituita nel 2024 ai fini della presente operazione. Ad essa Opnet conferirà, all’avverarsi di alcune condizioni sospensive secondo quanto previsto nell’accordo, un ramo d’azienda costituito sostanzialmente da tutti i suoi *asset* operativi, incluse le autorizzazioni generali e i diritti d’uso relativi ai propri ponti radio, i diritti di utilizzo delle frequenze delle bande 3.4-3.6

¹ Wind Tre è controllata da CK Hutchinson Holdings Limited, società controllante del gruppo CK Hutchison.



GHz e 24.5-26.5 GHz nella titolarità di OpNet, le infrastrutture e gli apparati di rete funzionali al loro utilizzo, nonché i contratti commerciali e di lavoro in essere e tutti i beni materiali e immateriali; non rientrano invece nel predetto ramo d'azienda le partecipazioni detenute da OpNet in Tessellis e nelle altre società controllate o partecipate da OpNet.

4. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Wind Tre, dei predetti *asset* operativi di Opnet, attraverso l'acquisizione dell'intero capitale sociale di BrightCo come previsto dall'accordo di *Interest Purchase Agreement* (di seguito "IPA") siglato da Wind Tre e Opnet.

5. Inoltre, Wind Tre si impegna a garantire, mediante gli *asset* acquisiti ad esito dell'operazione in esame, che Tessellis (operante sul mercato attraverso i marchi commerciali Tiscali e Linkem) possa continuare ad offrire i propri servizi commerciali FWA secondo le condizioni contrattuali precedentemente pattuite con OpNet (azionista di controllo di Tessellis).

6. L'operazione, essendo finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Ricorrono, inoltre, le condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in merito all'obbligo di comunicazione preventiva.

7. L'IPA prevede alcune condizioni sospensive e alcune condizioni accessorie, ritenute dall'AGCM direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita.

TENUTO CONTO degli ambiti di competenza dell'Autorità, in merito all'identificazione dei mercati rilevanti e alla valutazione delle problematiche competitive evidenziate;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1. I mercati rilevanti	4
2. Le osservazioni in esito all'avviso al mercato e le ulteriori informazioni depositate da Wind Tre	6
3. Le valutazioni dell'AGCM	7
4. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM	8
4.1 Valutazioni dell'Autorità sulla definizione dei mercati rilevanti	8
4.2 Valutazioni dell'Autorità sulla distribuzione delle risorse spettrali	18

1. I mercati rilevanti

8. L'operazione di concentrazione riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche, rappresentato dalle comunicazioni fisse e mobili, in cui sono attive le società coinvolte.

9. L'AGCM ritiene che l'operazione riguardi principalmente i mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga/ultralarga, dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga, nonché dei servizi di connettività alle imprese.

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga

10. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga ricomprende i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete fissa locale a banda larga e ultra-larga. La dimensione geografica individuata dall'AGCM in relazione al mercato merceologico ha estensione nazionale.

11. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga può essere ulteriormente segmentato per tecnologia di trasmissione per i servizi di accesso alla rete fissa: *i*) FWA; *ii*) Fiber to the Home (di seguito "FTTH") nel caso la connessione *broadband* arrivi tramite il cavo in fibra direttamente sino all'utenza o *iii*) Fiber to the Cabinet ("FTTC"), nell'eventualità la connessione *broadband* in fibra arrivi sino a delle postazioni in strada (i c.d. "armadio ripartilinea") e poi venga collegata all'utenza tramite cavi in rame.

Mercato dei servizi al dettaglio su rete fissa

12. L'offerta di servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa consiste nella fornitura di un collegamento alla rete attraverso tecnologie di linea fissa direttamente agli utenti finali.

13. L'AGCM evidenzia che la Commissione europea ha lasciato la possibilità di segmentare il mercato dei servizi al dettaglio su rete fissa, a seconda della tipologia di

prodotto (banda larga, banda stretta, accesso dedicato), della tecnologia utilizzata (ADSL, fibra ottica, banda larga mobile) e della tipologia di cliente (clienti residenziali e piccole imprese da un lato e grandi imprese ed enti pubblici dall'altro). Anche con riferimento alla dimensione geografica, il mercato potrebbe avere dimensione nazionale o sub-nazionale.

14. L'AGCM ritiene che nel caso in questione non sia necessario addivenire a una definizione del mercato rilevante dei servizi al dettaglio su rete fissa che contempili una delle suddette segmentazioni.

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso su rete mobile

15. I servizi all'ingrosso su rete mobile sono forniti dagli operatori mobili infrastrutturati (*Mobile Network Operator* o MNO) agli operatori mobili virtuali (*Mobile Virtual Network Operator* o MVNO). Essi consistono nella fornitura di una serie di servizi di telecomunicazione all'ingrosso su una rete di telefonia mobile allo scopo di fornire servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio ai clienti finali.

16. Questi servizi comprendono l'accesso all'ingrosso alla rete mobile, nonché l'originazione e la terminazione delle chiamate ed il *roaming* internazionale, sia per i servizi vocali che per gli SMS e il trasferimento di dati.

17. In linea con i propri precedenti, l'AGCM ritiene che la dimensione del mercato sia nazionale in ragione dall'esistenza di stringenti barriere normative che regolano i vari mercati nazionali delle telecomunicazioni, nonché dal fatto che la portata geografica dei diritti d'uso concessi ai vari MNO è nazionale.

Mercato dei servizi di accesso al dettaglio su rete mobile

18. L'offerta di servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile consiste nella fornitura di un collegamento alla rete attraverso tecnologie di linea mobile direttamente agli utenti finali. Tale accesso consente agli utenti finali di effettuare chiamate vocali nazionali e internazionali, inviare e ricevere messaggi e utilizzare dati mobili.

19. Il mercato rilevante del prodotto ricomprende tutti i servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile, senza ulteriori segmentazioni in base al tipo di servizio (chiamate vocali, SMS, MMS, servizi di dati *internet* mobili) o alla tecnologia di rete utilizzata (4G, LTE, 5G). La dimensione geografica del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa è nazionale.

Mercato dei servizi di telecomunicazioni / connettività al dettaglio per le imprese

20. I servizi di telecomunicazione al dettaglio per le imprese comprendono un ampio novero di servizi offerti da operatori di telecomunicazioni a clienti c.d. *entreprise*. Questi possono consistere, tra l'altro, nella gestione di parchi SIM aziendali, nella fornitura di servizi *cloud* e di intelligenza artificiale, nonché in servizi correlati alla c.d. cybersicurezza e alla costituzione di reti aziendali interne. Tale mercato ha dimensione nazionale.

21. L'AGCM evidenzia che l'operazione sembra interessare solo una piccola parte dei servizi ricompresi in tale ambito, ossia quelli relativi alla fornitura di: *i*) servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga e ultra-larga per clienti non residenziali, ossia imprese e pubbliche amministrazioni; *ii*) linee affittate; *iii*) servizi di reti private a

determinati clienti imprenditoriali con necessità di collegamenti interni e armonizzazione dei propri sistemi informatici.

22. L'AGCM ritiene, tuttavia, che non sia necessario definire tale potenziale mercato rilevante dal punto di vista merceologico in ragione dei limitati effetti dell'operazione in questione.

Mercato di servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni

23. Nei propri precedenti, l'AGCM ha definito il mercato dell'impiantistica per telecomunicazioni come un mercato che include le attività di ricerca, progettazione, costruzione, posa in opera e manutenzione degli apparati *wireless* (stazioni radio base, ripetitori, sistemi radianti, ponti radio) e *wireline* (apparati trasmissivi in cavo coassiale e fibra ottica) degli operatori radiomobili e di rete fissa, nonché degli operatori *wireless broadband*. La dimensione geografica di tale mercato è di estensione nazionale.

Mercato dei servizi leased lines, backhaul e P2P

24. Le linee affittate all'ingrosso sono circuiti parziali che consentono agli operatori di estendere le proprie reti a vari siti per la fornitura di servizi di connettività aziendale o per le proprie esigenze di *backhaul* mobile. I servizi di *backhaul* consentono il collegamento tra infrastrutture di rete e possono essere di tipo fisso (su fibra ottica o su rame) o *wireless*. Il mercato comprende anche i collegamenti *point-to-point* (di seguito P2P). La dimensione geografica di questo mercato è nazionale.

25. L'AGCM ritiene che in ragione della rilevanza limitata delle attività delle Parti in questo mercato non sia necessario pervenire a una conclusione sulla definizione merceologica del mercato in questione.

Mercato dei servizi di rete privata (private network)

26. I servizi di rete privata consistono nella fornitura di sistemi di comunicazione attraverso tratti di rete fissa o mobile progettati e realizzati sulla base delle specifiche esigenze del cliente. Sono generalmente forniti sia a imprese di grandi dimensioni, per il collegamento della sede centrale con le sedi periferiche o per la gestione di processi industriali complessi, sia per consentire un'efficiente trasmissione dati all'interno di grandi scali portuali o aeroportuali. Sono utilizzati anche per la gestione di grandi reti infrastrutturali.

27. L'AGCM non ritiene necessario pervenire a una conclusione sulla definizione merceologica di questo mercato, posto che l'operazione non è idonea a sollevare alcuna preoccupazione concorrenziale in tale ambito e non esistono precedenti al riguardo.

2. Le osservazioni in esito all'avviso al mercato e le ulteriori informazioni depositate da Wind Tre

28. In data 10 aprile 2024 l'AGCM ha ricevuto alcune osservazioni da parte di Iliad Italia S.p.A. (di seguito "Iliad"), operatore MNO entrato nel mercato italiano per effetto degli impegni assunti da Wind e H3G nell'ambito dell'operazione di

concentrazione che ha portato alla costituzione dell'operatore Wind Tre. Iliad è stata anche audita in data 22 aprile 2024.

29. Iliad ritiene che l'acquisizione di Opnet da parte di Wind Tre comporterebbe, per la prima volta, l'eccezionale concentrazione di disponibilità complessiva di 120 MHz di frequenze nella banda 3.4-3.8 GHz in capo a un solo operatore (Wind Tre). Tale cumulo eccederebbe la soglia di 100 MHz, individuata quale misura anti-accaparramento dalla delibera dell'Autorità n. 231/18/CONS e anticoncentrazione dalla delibera dell'Autorità n. 66/22/CONS, essendo l'intera banda 3.4-3.8 GHz una risorsa di rilievo per lo sviluppo del 5G. Secondo Iliad, la disponibilità di risorse spettrali adeguate costituisce un elemento essenziale per permettere ad un operatore di competere efficacemente.

30. Inoltre, secondo Iliad, la crescita di dotazione spettrale di Wind Tre comporterebbe un allineamento, in termini di dotazioni frequenziali, nella posizione dei tre *incumbent* delle telecomunicazioni mobili TIM, Vodafone e Wind Tre, [omissis].

31. Iliad ha anche rappresentato [omissis].

32. Iliad, pertanto, ha chiesto che, [omissis].

33. Wind Tre ha integrato la propria documentazione in due occasioni (12 e 24 aprile 2024) ed è stata audita in data 22 aprile 2024.

34. L'operatore ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei rapporti in essere con Iliad, evidenziando che il contratto prevede la possibilità di un'estensione sia territoriale che della porzione di spettro interessata dalla condivisione con Iliad [omissis].

35. Wind Tre ha fornito ulteriori chiarimenti, specificando che [omissis].

36. Wind Tre, pur ritenendo l'operazione di concentrazione inidonea a sollevare criticità di natura concorrenziale, si è impegnata, richiamando i più generali obblighi di correttezza e buona fede applicabili sia a Wind Tre stessa che a Iliad, [omissis].

3. Le valutazioni dell'AGCM

37. L'AGCM ritiene che l'operazione di concentrazione non costituisca né rafforzi una posizione dominante. In particolare, le quote di mercato detenute dalle Parti nei diversi mercati considerati, anche tenendo conto delle possibili segmentazioni, non sembrano destare profili di preoccupazione tali che l'operazione di concentrazione possa ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o su parte di esso.

38. In particolare, con riferimento ai possibili effetti orizzontali, in ciascuno dei potenziali mercati o segmenti (comunque definiti) in cui entrambe le Parti sono presenti (mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa, dei servizi di connettività per le imprese, dei servizi di linee affittate e dei servizi di reti private), la quota di mercato di Wind Tre aumenterà di poco a esito della concentrazione. Inoltre, in tutti i suddetti mercati Wind Tre non è il primo operatore e sono presenti concorrenti qualificati e detentori di quote di mercato superiori. In altri termini, secondo l'AGCM “la



concentrazione non è suscettibile di integrare preoccupazioni riguardo effetti unilaterali”.

39. L’operazione non sortisce, secondo l’AGCM, nemmeno effetti di natura verticale. Infatti, Wind Tre e Opnet non sono presenti nei mercati di rete fissa se non come operatori che forniscono servizi di accesso alla rete alle proprie divisioni commerciali attive a valle. Nei mercati di rete mobile, Wind Tre è attivo sia come operatore *wholesale* che come operatore *retail*, mentre Opnet non è presente nel mercato all’ingrosso, dal momento che le sue infrastrutture sono praticamente dedicate a servire [*omissis*].

40. Con riferimento agli effetti coordinati della concentrazione, l’incremento delle quote di mercato di Wind Tre non appare idoneo ad alterare il comportamento degli altri operatori nei mercati individuati.

41. Relativamente alla distribuzione dei diritti d’uso delle frequenze, la concentrazione consente a Wind Tre di giungere a una posizione di maggiore equilibrio rispetto alla dotazione spettrale di TIM e Vodafone, soprattutto con riferimento alle frequenze per lo sviluppo del 5G. L’AGCM evidenzia che, pertanto, l’aumento della dotazione spettrale di Wind Tre comporta una situazione di maggiore competitività prospettica, dal momento che Wind Tre riuscirebbe a colmare il divario di diritti d’uso con gli altri operatori arrivando più o meno a equiparare quantitativamente le frequenze in licenza agli altri due.

42. Di conseguenza, ci saranno tre (e non più due) operatori con una dotazione di frequenze idonea ad assicurare che la propria rete 5G potrà funzionare in modo efficiente e autonomo rispetto alle frequenze di altri operatori, proprio perché il ribilanciamento delle frequenze interessa la banda di frequenze di maggior pregio per lo sviluppo del 5G.

43. Relativamente alle osservazioni di Iliad, l’AGCM evidenzia che si tratta di questioni non attinenti all’operazione di concentrazione. La [*omissis*] è attribuibile all’esito della procedura di gara per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze utili ai fini della trasmissione del segnale con tecnologia 5G svolta nel 2018. Inoltre, [*omissis*].

44. L’AGCM rileva anche l’intenzione di Wind Tre [*omissis*].

45. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato l’AGCM conclude che la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e non ritiene, quindi, necessario avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

4. Le valutazioni dell’Autorità sullo schema di provvedimento dell’AGCM

46. L’Autorità condivide le conclusioni dell’AGCM secondo cui gli elementi raccolti nell’istruttoria non inducono criticità concorrenziali nei mercati interessati e pertanto non fanno ritenere necessario avviare alcuna istruttoria.

4.1 Valutazioni dell’Autorità sulla definizione dei mercati rilevanti

47. Nella sua bozza di provvedimento, l’AGCM ha individuato 8 mercati, di cui alcuni potenzialmente divisibili in sotto mercati: 1) mercato dei servizi di accesso



all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; 2) mercato dei servizi al dettaglio su rete fissa; 3) mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete mobile; 4) mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile; 5) mercato dei servizi di telecomunicazione / connettività al dettaglio per le imprese; 6) mercati dei servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni; 7) mercati dei servizi di *leased lines*, *backhaul* e P2P; 8) mercato dei servizi di reti privati.

48. L'AGCOM non ha ritenuto necessario segmentare alcuno dei suddetti mercati e, per alcuni di essi, non ha ritenuto necessario addivenire a una definizione precisa del mercato rilevante in considerazione della portata limitata dell'operazione di concentrazione in questione.

49. Con riferimento alla definizione dei mercati, è opportuno richiamare le definizioni dei mercati rilevanti adottate dall'Autorità negli ultimi provvedimenti in materia. Le Parti, infatti, sono attive in mercati all'ingrosso e al dettaglio su rete fissa e mobile e offrono servizi che sono stati oggetto di analisi da parte dell'Autorità.

Mercato dei servizi di accesso al dettaglio su rete fissa

50. L'AGCOM ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso al dettaglio su rete fissa, indipendentemente dalla tipologia di servizio (chiamate o servizi dati), dalla tipologia di clientela (residenziale o affari) e dalla tecnologia utilizzata (ADSL, misto rame-fibra, fibra o FWA).

51. Con l'ultima delibera adottata dall'Autorità relativa all'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice (delibera n. 114/24/CONS), l'Autorità ha individuato diversi mercati dei servizi al dettaglio su rete fissa:

- i. mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa per effettuare e/o ricevere chiamate vocali e servizi correlati (accesso al dettaglio per servizi di fonìa);
- ii. mercato dell'accesso a banda larga e ultralarga al dettaglio per effettuare la trasmissione di dati ad alta velocità (accesso al dettaglio per servizi dati);
- iii. mercato dei servizi di linee affittate.

52. Il mercato dei servizi di accesso per effettuare e/o ricevere chiamate risulta ulteriormente segmentato nei seguenti mercati rilevanti:

- i. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali;
- ii. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati

(anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti non residenziali.

53. Entrambi i suddetti mercati si basano sull'utilizzo dei servizi di accesso alla rete fissa che possono essere forniti attraverso diverse tecnologie: rame, misto rame-fibra, solo fibra ottica e FWA.

54. L'Autorità ha ritenuto che la tecnologia sottostante non influenzi la definizione dei mercati, dal momento che dalla prospettiva dell'utente il servizio non cambia a seconda della tecnologia utilizzata. Anche dal punto di vista della *user experience* la tecnologia è ininfluente, tenuto conto che il ricorso al VoIP consente di fornire un servizio telefonico di buona qualità anche con la tecnologia a commutazione di pacchetto.

55. Per quanto la differenziazione dei mercati al dettaglio per clienti residenziali e affari non influenzi la definizione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa, l'Autorità – alla luce anche dei contributi forniti dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica nazionale del procedimento concluso con la delibera n. 114/24/CONS – ha ritenuto che i clienti affari presentino esigenze in termini di qualità del servizio e di assistenza estremamente differenti da quelle della clientela residenziale. Di conseguenza, gli operatori hanno sviluppato differenti *business units* per poter soddisfare efficacemente le differenti necessità della clientela finale; inoltre, le strategie commerciali possono differire, laddove i clienti affari sono spesso destinatari di offerte a progetto mentre per i clienti residenziali l'offerta è quasi esclusivamente per adesione.

56. Come detto in precedenza, un ulteriore mercato al dettaglio è quello dei servizi di accesso a banda larga e ultra-larga su rete fissa. L'Autorità ha ritenuto che il mercato dei servizi di accesso al dettaglio a banda larga e ultra-larga per la fornitura di servizi di trasmissione dati sia distinto dal mercato dei servizi a banda stretta tenuto conto, sostanzialmente, delle differenze in termini di caratteristiche tecniche e di applicazioni supportate da un accesso a banda larga o ultra-larga rispetto a un accesso a banda stretta.

57. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto che non vi siano motivazioni per segmentare il mercato in funzione della tecnologia sottostante e ha individuato un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga ed ultra-larga al dettaglio comprendente i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica, misto rame-fibra ottica e FWA. In particolare, l'Autorità ha rilevato che per molte proposizioni commerciali gli operatori non specificano il tipo di tecnologia di accesso sottostante, dal momento che la scelta tecnologica dipende essenzialmente dall'ubicazione del cliente finale e dalla relativa copertura in una logica di fornitura BTA (*Best Technology Available*), che prevede, a parità di tariffa nominale, l'attivazione della migliore tecnologia disponibile. Inoltre, si è rilevata una sostituibilità asimmetrica, laddove un aumento modesto ma significativo del prezzo dei servizi in rame comporterebbe una migrazione rilevante di clientela verso accesso in fibra che renderebbe non profittevole l'aumento di prezzo, mentre un analogo aumento delle tariffe dei servizi in fibra non determinerebbe una migrazione rilevante di clientela verso i servizi in xDSL. L'Autorità ha concluso che solo quando la maggior parte dei clienti sarà migrata verso le

infrastrutture in fibra la catena di sostituzione potrà risultare interrotta e dunque potrà essere corretto individuare mercati separati per le diverse tecnologie.

58. Infine, con riferimento al mercato di linee affittate al dettaglio l'Autorità ha anzitutto evidenziato che la relazione tra la caratterizzazione dei mercati al dettaglio e all'ingrosso nel caso delle linee affittate è più labile rispetto agli altri mercati, dal momento che la capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori può essere utilizzata per fornire servizi al dettaglio differenti dalle linee affittate. Infatti, tali servizi possono essere acquistati anche come un generico *input* che gli operatori alternativi possono utilizzare per la fornitura di qualunque servizio di capacità trasmissiva all'ingrosso e/o al dettaglio.

59. Da un punto di vista tecnologico, l'Autorità ha ritenuto che *“le differenti tecnologie non influenzano né la destinazione di uso né le caratteristiche né la catena impiantistica dei servizi di linee affittate al dettaglio. Le diverse tecnologie abilitano prestazioni differenti, per cui la scelta della tecnologia viene effettuata sulla base del servizio che si vuole offrire al cliente finale”*.

60. Pertanto, è stato individuato un unico mercato dei servizi di linee affittate al dettaglio, che comprende i circuiti analogici e digitali in tecnologia PDH/SDH, *Ethernet over SDH* ed *Ethernet* su fibra ottica. Questi servizi consentono la realizzazione di collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

61. In conclusione, pur nella considerazione che, ai fini del procedimento antitrust, la definizione del mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dall'operazione in esame e, in tal senso, può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità, si rileva che, diversamente da quanto stabilito dall'AGCM, l'Autorità non ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa. Siccome le Parti sono attive in tutti i mercati rilevanti individuati dall'Autorità, si ritiene che nell'operazione di concentrazione in questione possano trovare applicazione le definizioni stabilite dall'Autorità.

62. Tuttavia, come rilevato dall'AGCM, l'operazione in questione comporta un aumento modesto delle quote di mercato di Wind Tre in tutti i mercati rilevanti al dettaglio interessati. Pertanto, la segmentazione del mercato al dettaglio nei diversi mercati rilevanti individuati dall'Autorità non sembra influenzare le conclusioni dell'AGCM in merito alla incapacità della concentrazione in esame a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

63. L'AGCM ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso a banda larga e ultra-larga all'ingrosso, di dimensione nazionale, che include le tecnologie FWA, FTTH e FTTC.

64. Sempre con la delibera n. 114/24/CONS, l'Autorità ha definito i seguenti mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa:

- i. **Mercato 1:** domanda e offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, inclusi i servizi VULA, forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica e con tecnologia FWA;
- ii. **Mercato 2:** domanda e offerta dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente offerti in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet* per il rilegamento della sede d'utente;
- iii. **Mercato 2bis:** domanda e offerta dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una stazione radio-base (di seguito "SRB") offerti in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet*;
- iv. **Mercato 3b:** domanda e offerta dei servizi di accesso centrale a banda larga all'ingrosso (*bitstream*) forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie trasmissive su rame xDSL e su fibra ottica e della tecnologia FWA.

65. Per una disamina dei mercati 2 e 2bis si rimanda ai paragrafi successivi, dal momento che l'AGCM ha individuato un mercato rilevante separato per i servizi di accesso all'ingrosso di linee affittate, *backhaul* e P2P.

66. Con riferimento al mercato 1, l'Autorità ha ritenuto che un operatore che fornisce servizi di accesso in rame sia in grado, in seguito a una variazione dei prezzi relativi, di offrire in tempi brevi e senza eccessivi investimenti servizi VULA, almeno VULA FTTC. Inoltre, dal lato della domanda di mercato, in seguito ad un aumento significativo dei prezzi di accesso su rete solo in rame, un operatore collocato acquirente il servizio all'ingrosso può agevolmente decidere di utilizzare servizi VULA e viceversa.

67. Inoltre, essendo la domanda di connettività all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di connettività presente nel mercato al dettaglio, i vincoli competitivi al comportamento dell'impresa fornitrice del servizio all'ingrosso (ossia vincoli ad eventuali incrementi del prezzo) derivano indirettamente dalla sostituibilità esistente tra i diversi servizi di accesso al dettaglio. Pertanto, la sostituibilità tra i servizi di accesso locale in rame, fibra ottica e FWA deriva indirettamente dalla sostituibilità riscontrata dall'Autorità tra i corrispondenti servizi di accesso al dettaglio forniti mediante le diverse tecnologie. L'Autorità ha evidenziato che un aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso in rame si rifletterebbe su un corrispondente aumento dei relativi servizi al dettaglio tale da orientare le scelte di acquisto del cliente finale verso altre soluzioni (basate su fibra o FWA); pertanto, a seguito di un aumento dei prezzi dei

servizi di accesso all'ingrosso in rame si verificherebbe una migrazione della domanda che renderebbe non profittevole suddetto aumento di prezzo.

68. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno includere nel mercato rilevante i servizi all'ingrosso di accesso locale alla rete in rame, in fibra ottica e quelli forniti mediante l'utilizzo della tecnologia FWA, in quanto sostituibili.

69. Con riferimento al mercato 3b, l'Autorità ha anzitutto rilevato che dal lato dell'offerta un operatore che produce i servizi *bitstream* ADSL è in grado di produrre in tempi brevi e, senza eccessivi costi di investimento, servizi *bitstream* FTTC o FTTH. Dal lato della domanda, poi, la sostituibilità è ancora più evidente, visto che l'operatore richiedente il servizio è già collocato e possiede i *kit* necessari; pertanto, può facilmente convertire l'ordine del servizio *bitstream* rame con quello del *bitstream* NGA.

70. Anche per i servizi di accesso centrale all'ingrosso, l'Autorità ha evidenziato l'esistenza di vincoli competitivi indiretti al comportamento dell'impresa fornitrice del servizio all'ingrosso (ossia l'esistenza di vincoli ad eventuali incrementi del prezzo) derivanti dalla sostituibilità esistente tra i servizi di accesso forniti mediante le diverse tecnologie nel mercato al dettaglio, con considerazioni analoghe a quelle riportate al punto 67.

71. Pertanto, l'Autorità ha individuato un unico mercato rilevante dei servizi di accesso centrale all'ingrosso comprendente le tecnologie su rete in rame (xDSL), su rete mista fibra/rame, su rete solo in fibra ottica e su rete FWA.

72. Alla luce di quanto brevemente richiamato, pur nella considerazione che, ai fini del procedimento antitrust, la definizione del mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dall'operazione in esame e, in tal senso, può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità, si rileva che, differentemente da quanto proposto dall'AGCM nella propria bozza di provvedimento, l'Autorità non ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

73. Per quello che rileva nell'analisi dell'operazione in questione, ci si limita ad osservare che nella definizione proposta dall'AGCM non è incluso il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda stretta, incluso invece nella definizione adottata dall'Autorità relativa ai servizi di accesso locale all'ingrosso. Per quanto i servizi di accesso a banda stretta stiano perdendo rilevanza e la portata dell'operazione di concentrazione sia limitata in termini di aumento delle quote di mercato di Wind Tre, le Parti (soprattutto Wind Tre) sono tuttora attive in questo mercato, per cui si ritiene che non sia opportuna la sua esclusione dal perimetro dei mercati rilevanti individuati dall'AGCM.

74. In ogni caso, le conclusioni dell'AGCM sulla portata limitata dell'operazione di concentrazione in questione non sembrano essere influenzate dalla segmentazione o

meno dei mercati dell'accesso all'ingrosso su rete fissa in più mercati secondo l'impostazione seguita dall'Autorità con la delibera n. 114/24/CONS.

Mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso

75. L'AGCM ha individuato un unico mercato rilevante che include i servizi di linee affittate, *backhaul* e P2P indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

76. Con la delibera n. 114/24/CONS l'Autorità ha definito, come sopra riportato, i mercati 2 e 2bis dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso, laddove il primo include i circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di TIM e una sede d'utente e il secondo i circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di TIM e una SRB.

77. L'Autorità ha ritenuto che i due mercati siano tuttora distinti, tenuto conto delle differenze relative agli indicatori di velocità, punto terminale di rete, portanti trasmissive e struttura del mercato nonché della diversa destinazione di uso.

78. Da un punto di vista delle prestazioni, le differenze relative alla velocità dei circuiti stanno perdendo rilevanza, vista la prevalenza dei circuiti *Ethernet* su fibra in entrambi i mercati e l'evoluzione del mercato 2, con la crescente richiesta di una grande mole di dati da scambiare e l'esigenza di collegamenti sempre più performanti anche per il rilegamento su rete fissa delle sedi di grandi aziende oppure di pubbliche amministrazioni.

79. Da un punto di vista economico, le tariffe dei servizi di linee affittate si differenziano sulla base di una serie di parametri (classe di velocità, classe di centrale locale di accesso e configurazione del circuito). Le tariffe prevedono un contributo di attivazione *una tantum* e un canone mensile. Nella sua analisi, l'Autorità ha concluso che le diverse combinazioni non sono pienamente sostituibili.

80. Con riferimento al punto terminale di rete e alla portante trasmissiva, la catena impiantistica dei servizi di linee affittate include un apparato terminale presso la sede d'utente, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, che cambia a seconda della destinazione d'uso della linea affittata trattandosi di uno specifico indirizzo associato a un numero telefonico oppure a un nome utente per i servizi del mercato 2 e un'antenna fissa per il mercato 2bis. Per quanto riguarda la portante trasmissiva, esistono tuttora delle differenze, soprattutto tenuto conto che i servizi di rilegamento delle SRB possono tuttora essere realizzati attraverso ponti radio, soluzione non utilizzabile per i rilegamenti delle sedi di utente. Tuttavia, la differenziazione delle portanti trasmissive è destinata a perdere rilevanza soprattutto in chiave prospettica, tenuto conto che l'evoluzione tecnologica delle reti mobili verso i servizi 5G determina un forte aumento del traffico dati su rete mobile che comporta un minore ricorso ai collegamenti tramite ponte radio.

81. In conclusione, anche per questo mercato, nei limiti delle considerazioni di inquadramento delle diverse prospettive dell'azione regolamentare e di quella antitrust,

si rileva che differentemente da quanto valutato dall'AGCM, nel caso di specie l'Autorità non ha individuato un unico mercato rilevante.

82. In ogni caso, la portata limitata dell'operazione e le conclusioni dell'AGCM circa l'insussistenza di potenziali problemi di natura concorrenziale non sono inficiate dall'eventuale segmentazione del mercato.

Mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile

83. L'AGCM ha individuato un unico mercato di dimensione nazionale che include tutti i servizi disponibili al dettaglio (effettuare chiamate nazionali e internazionali, mandare messaggi e utilizzare i servizi dati). Tale mercato ha dimensione nazionale e non dipende dalla tecnologia utilizzata.

84. Con la delibera n. 599/18/CONS l'Autorità ha approvato l'ultima analisi di mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile². In questa delibera l'Autorità ha individuato il mercato rilevante del prodotto al dettaglio delle chiamate offerte da un operatore mobile e destinate a utenti di rete mobile di un altro operatore (chiamate *off-net* da mobile verso mobile). Nelle analisi di sostituibilità svolte, l'Autorità ha ritenuto che i servizi al dettaglio di fonia non siano sostituibili con servizi di messaggistica SMS o servizi di messaggistica istantanea. In questo caso la definizione dei mercati al dettaglio adottata dall'Autorità è necessaria all'identificazione del corrispondente mercato all'ingrosso della terminazione delle chiamate vocali. Pertanto, le analisi di sostituibilità svolte si concentrano sull'individuazione di possibili effetti di sostituibilità tra servizi di chiamata e servizi di messaggistica (SMS o istantanea) al fine (ultimo) di verificare l'esistenza di eventuali vincoli indiretti che possano limitare l'operato degli operatori di terminazione. Infatti, poiché un aumento del prezzo della terminazione si rifletterebbe in un corrispondente aumento dei prezzi delle chiamate al dettaglio, una sostituibilità tra le chiamate e altri servizi comporterebbe una migrazione della domanda al dettaglio verso tali servizi tale da rendere non profittevole l'aumento di prezzo del servizio all'ingrosso.

85. In questo contesto, invece, ciò che rileva è la fornitura di un servizio di accesso che abiliti il cliente finale all'utilizzo del terminale mobile per tutti i servizi al dettaglio (voce, SMS e dati). Nella maggior parte delle proposizioni commerciali, gli operatori di servizi mobili – soprattutto per la clientela residenziale – offrono i servizi voce, SMS e dati all'interno di un unico pacchetto di offerta. Il pacchetto include una certa quantità di unità utilizzabili per ciascun servizio (minuti per la voce, numero di messaggi per gli SMS e GB per i servizi dati) e le singole offerte vengono differenziate in termini di tariffa nominale sulla base dei limiti di utilizzo per ciascuno dei servizi. Il prezzo dell'offerta è pertanto definito principalmente in funzione della quantità di servizi

² Con la delibera n. 46/24/CONS l'Autorità ha recentemente avviato il nuovo ciclo di analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile, attualmente in corso.

inclusi nel *plafond* (minuti, messaggi e GB) e, in alcuni casi, può essere stabilito anche in funzione della possibilità di abilitare il cliente finale all'utilizzo della tecnologia 5G.

86. Alla luce delle considerazioni precedenti, si ritiene che nell'ambito della valutazione dell'operazione di concentrazione in questione non trovino applicazione le analisi di sostituibilità svolte dall'Autorità.

87. In conclusione, per il caso in esame, l'Autorità condivide la definizione proposta dall'AGCM per il mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile.

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete mobile

88. L'AGCM ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete mobile, che include tutti i servizi mobili che un MNO può offrire a un operatore virtuale ospitato sulla propria rete (accesso; originazione, terminazione e *roaming* internazionale delle chiamate e degli SMS; servizi dati).

89. Con la delibera n. 599/18/CONS l'Autorità ha analizzato il solo mercato della terminazione delle chiamate su singola rete mobile. Gli altri mercati all'ingrosso su rete mobile, infatti, (accesso, originazione delle chiamate e degli SMS, *roaming* internazionale, terminazione degli SMS e servizi dati) non sono oggetto di regolamentazione, a eccezione del *roaming* che è sottoposto a una regolamentazione comune stabilita dalla Commissione europea attraverso, da ultimo, il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)*.

90. Per la valutazione dell'operazione di concentrazione in esame, ciò che rileva è l'attività dell'operatore nato dalla concentrazione quale fornitore di servizi di accesso all'ingrosso alla propria rete mobile a favore degli operatori virtuali.

91. Gli operatori virtuali sono fornitori di servizi mobili che non possiedono una licenza per l'utilizzo delle risorse radio, contrariamente agli operatori di rete, e che acquistano dagli MNO capacità trasmissiva per vendere servizi di comunicazione mobile ai clienti finali. In funzione del grado di infrastrutturazione raggiunto, gli MVNO possono rendersi più o meno indipendenti dall'operatore ospitante, dal momento che possono anche gestire autonomamente alcuni elementi di rete e provvedere a realizzare in proprio una parte dei servizi offerti.

92. A seconda del modello di *business* scelto, infatti, gli operatori virtuali possono essere classificati in:

- i. Rivenditori (detti anche *Air Time Reseller* o ATR), che non dispongono di propria infrastruttura di rete e possono gestire solo parzialmente le attività di gestione commerciale del cliente. Essi acquistano dall'ospitante un servizio *end-to-end* completo che consente di rivendere, poi, il servizio ai clienti finali. Presentano il grado di infrastrutturazione minore;
- ii. Fornitori avanzati di servizi (altrimenti detti *Enhanced Service Provider* o ESP), che possiedono in genere le infrastrutture per la fornitura dei servizi a valore aggiunto, per la commercializzazione dei prodotti, per la gestione dei clienti e per la fatturazione. Alcuni di essi – quelli maggiormente infrastrutturati – dispongono anche di elementi



di rete per la gestione del traffico. Pertanto, quelli maggiormente infrastrutturati sono in grado di provvedere in proprio anche alla commutazione del traffico originato dai propri clienti, ma non essendo assegnatari di archi di numerazione non possono gestire il servizio di terminazione. Questi operatori possono beneficiare di un grado di libertà dagli MNO maggiore degli ATR. Tuttavia, il livello di indipendenza dipende nello specifico dal grado di infrastrutturazione raggiunto;

- iii. I *full* MVNO sono gli operatori virtuali che dispongono della licenza per l'utilizzo di un proprio arco di numerazione. Sono generalmente in grado di provvedere autonomamente alla commutazione, interconnessione e terminazione del traffico, a eccezione dell'uso del collegamento radio per il quale, non disponendo di licenze per l'uso dello spettro, devono in ogni caso appoggiarsi all'operatore ospitante. I *full* MVNO presentano il maggior grado di infrastrutturazione e, di conseguenza, di indipendenza dall'ospitante e sono gli unici operatori virtuali legalmente e tecnicamente responsabili del servizio di terminazione delle chiamate sulla propria rete.

93. I diversi livelli di infrastrutturazione degli operatori virtuali determinano il diverso livello di servizi acquistati dall'ospitante. Pertanto, ciò che rileva nella definizione dei contratti di accesso alla rete mobile è il modello di *business* prescelto dal virtuale.

94. In generale, i contratti di accesso includono tutti i servizi mobili disponibili (voce, SMS e dati) e il sistema di tariffazione può risentire dei diversi schemi concordati (a consumo o con limiti di utilizzo).

95. Stante quanto premesso, è evidente che nel caso in esame, in cui ciò che rileva, come detto, è l'attività dell'operatore nato dall'operazione di concentrazione quale fornitore di servizi di accesso all'ingrosso alla propria rete mobile, non è necessario addivenire ad alcuna differenziazione dei mercati di accesso all'ingrosso alla rete mobile sulla base del tipo di servizio offerto. Si condividono, pertanto, le conclusioni dell'AGCM che individua un unico mercato di estensione nazionale.

Altri mercati rilevanti individuati dall'AGCM

96. L'AGCM ha poi individuato i seguenti mercati rilevanti: *i)* mercato dei servizi di telecomunicazione / connettività al dettaglio per le imprese; *ii)* mercato dei servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni; *iii)* mercati dei servizi di reti private.

97. L'Autorità prende atto delle conclusioni raggiunte dall'AGCM per ciascuno dei mercati in questione.

98. In particolare, si condivide che per i mercati dei servizi di telecomunicazione / connettività al dettaglio per le imprese e per il mercato dei servizi di reti private non sia necessario addivenire a una conclusione circa la definizione merceologica dei mercati in ragione dei limitati effetti dell'operazione di concentrazione in esame.

99. Analogamente, si prende atto della definizione del mercato dell'impiantistica per telecomunicazioni *“come un mercato che include le attività di ricerca, progettazione,*

costruzione, posa in opera e manutenzione degli apparati wireless (stazioni radio base, ripetitori, sistemi radianti, ponti radio) e wireline (apparati trasmissivi in cavo coassiale e fibra ottica) degli operatori radiomobili e di rete fissa, nonché degli operatori wireless broadband”, avente dimensione geografica nazionale.

4.2 Valutazioni dell’Autorità sulla distribuzione delle risorse spettrali

100. Per quanto riguarda la questione relativa alla distribuzione delle risorse spettrali che si profilerebbe ad esito della concentrazione in esame, fatte salve le valutazioni dell’Autorità nell’ambito del procedimento specifico sul trasferimento delle frequenze tra le Parti già avviato *ex art.* 64, comma 3, del Codice³, e alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, ci si limita qui ad osservare quanto segue.

101. L’Autorità, con la delibera n. 231/18/CONS, aveva fissato, come misura anti-accaparramento delle frequenze, applicabile in fase di procedura di assegnazione dei relativi diritti d’uso, un limite di aggiudicazione in sede di gara di 100 MHz sia nella banda 3.6-3.8 GHz che “inter-banda” nell’intero intervallo 3.4-3.8 GHz (considerate, cioè, anche le frequenze eventualmente già in possesso nella sotto-banda inferiore 3.4-3.6 GHz). Tale valore era stato determinato tenendo conto della struttura di mercato e dello scenario competitivo dell’epoca (circa 6 anni fa).

102. Come già chiarito più volte dall’Autorità⁴, in generale un *cap* introdotto in sede di gara non costituisce un rimedio di natura “strutturale”, ossia valido sul mercato indipendentemente da specifiche e puntuali valutazioni, caso per caso, riguardanti tra l’altro il particolare momento storico e il contesto concorrenziale, attuale e prospettico. Se così fosse, infatti, si rischierebbe di causare un effetto distorsivo dovuto all’imposizione di un vincolo definitivo nel mercato secondario dello spettro, ossia per una durata pari a quella dei diritti d’uso interessati, senza tener conto delle predette valutazioni specifiche, con potenziale impatto negativo sulle normali e legittime dinamiche di mercato in termini di cessione/affitto/condivisione di diritti d’uso delle frequenze, e di fatto ciò rappresenterebbe una misura di carattere sostanzialmente ablatorio.

103. Ciò considerato, e posto quindi che il *cap* di 100 MHz fissato nel regolamento di cui alla delibera n. 231/18/CONS non può essere oggi considerato vincolante *a priori* rispetto a operazioni di *trading* alle quali quella qui esaminata si configura, si rileva che, ove l’operazione in esame fosse autorizzata, nella banda 3.4-3.8 GHz Wind Tre diventerebbe titolare di 80 MHz (corrispondente al 25% delle risorse spettrali complessivamente ad oggi disponibili in tale banda), al pari di Vodafone, e avvicinandosi alla dotazione di 100 MHz in capo a TIM. Dunque, tale valore sarebbe comunque al di sotto del predetto *cap* di gara di 100 MHz, che si riferisce infatti alla titolarità dei diritti

³ Già trasmesse all’AGCM (nota prot. 0121655 del 2 maggio u.s.) per l’acquisizione del parere sui profili di propria competenza.

⁴ Cfr. in particolare la delibera n. 284/22/CONS e la delibera n. 430/16/CONS, laddove si afferma che “Pertanto, l’Autorità ritiene conforme alla ratio del Codice che i *cap* previsti dalle delibere recanti le procedure di assegnazione delle frequenze di cui trattasi svolgano effetti limitati alle medesime procedure di assegnazione, ferma restando la valutazione, caso per caso, che la concorrenza non sia falsata in dipendenza della cessione dei diritti di uso delle frequenze, come appunto previsto nell’ambito del procedimento *ex art.* 14 *ter* del Codice”.

d'uso, come indicato all'art. 3, commi 2, 6 e 7, nonché al considerato 159, della delibera n. 231/18/CONS. Pertanto, in ogni caso la nuova distribuzione dei diritti d'uso delle frequenze che si configurerebbe all'eventuale perfezionamento dell'accordo in parola non appare poter indurre criticità di ordine concentrativo.

104. Fermo quanto sopra, al fine di ampliare quanto più possibile la presente analisi, in via cautelativa è possibile esaminare anche la disponibilità d'uso di spettro (quindi non solo la titolarità di diritti d'uso, alla quale, come detto, il *cap* di gara *strictu sensu* si riferisce) che Wind Tre complessivamente avrebbe al *closing* dell'accordo alla luce degli accordi di condivisione che la stessa società ha in essere con Fastweb e Iliad. A tal riguardo, come dettagliato nella predetta nota, è possibile adottare un approccio metodologico in grado di catturare la complessità e l'aleatorietà dei fenomeni riguardanti lo *spectrum sharing*, in coerenza con quanto argomentato in altri provvedimenti dell'Autorità riguardanti la tematica in parola.

105. Pertanto, anche considerando i suddetti accordi di condivisione con Fastweb e Iliad, e applicando il predetto approccio metodologico di quantificazione delle frequenze condivise, Wind Tre avrebbe complessivamente una disponibilità d'uso da considerare "affidabile" (nei limiti dell'aleatorietà sopra accennata) di circa 110 MHz. Anche tale valore non appare porre di per sé criticità di ordine competitivo, essendo, tra l'altro, solo di poco superiore alla dotazione di altri operatori (come detto 100 MHz per TIM e 80 MHz per Vodafone). Ciò per di più nell'ambito di un mercato a valle che è sempre stato fin dalle origini naturalmente oligopolistico ma fortemente competitivo.

106. Alla luce di ciò, si ritiene non proporzionata e ingiustificata l'eventuale introduzione [*omissis*] di misure considerate rimediale, quali ad esempio l'introduzione di misure compensative volte a bilanciare le dotazioni spettrali, anche mediante obblighi di accesso o cessione o *leasing* di parte delle frequenze in capo a Wind Tre a favore di quegli operatori (e non eventualmente di uno specifico operatore) con meno risorse spettrali.

107. L'Autorità accoglie con favore quanto espresso da Wind Tre circa la propria intenzione di [*omissis*] nell'ambito dell'accordo di condivisione in essere gestito attraverso Zefiro Net s.r.l., evidenziando in ogni caso che qualsiasi estensione del perimetro di detto accordo, rispetto a quanto finora concesso, dovrà essere opportunamente autorizzata, ove necessario, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

108. In definitiva, con specifico riferimento al tema della dotazione spettrale l'operazione in esame non appare critica dal punto di vista dell'impatto sulle dinamiche concorrenziali attuali e prospettiche, considerato anche che la mera dotazione spettrale di un operatore, pur restando un fattore rilevante per lo sviluppo della propria rete radio e quindi per la definizione delle proprie strategie di *business*, rappresenta solo uno degli *input* produttivi nell'ottica della competizione all'interno del mercato radiomobile.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;



DELIBERA

1. L'Autorità, per i profili di sua competenza, esprime parere adesivo, nei limiti di quanto esposto in motivazione, alle conclusioni dell'AGCM riportate nello schema di provvedimento relativo all'operazione di concentrazione C12620 – WIND TRE / BRIGHTCO.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

ELISA GIOMI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba